

STATUTO

"ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSEI E ARCHIVI D'IMPRESA"

Art. 1

Costituzione

È costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSEI E ARCHIVI D'IMPRESA", in breve "MUSEIMPRESA" con sede in Milano, via Pantano n.9.

Museimpresa è stata fondata nel 2001 su iniziativa di due Associati Promotori: "ASSOLOMBARDA" e "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA"

e da quindici Associati Fondatori: Museo Alessi, Archivio Storico Barilla, Museo dell'Olio Fratelli Carli, Museo Salvatore Ferragamo, Archivio-Galleria Reale-Virtuale delle aziende Guzzini, Museo Kartell, Archivio Storico Olivetti, Archivio Storico Birra Peroni, Museo Piaggio Giovanni Alberto Agnelli, The Zucchi Collection of antique handblocks 1785-1935, Museo Ducati, Museo del Vino-Museo dell'Olio e dell'Olio Fondazione Lungarotti, Archivio Storico Industrie Pirelli, Museo Rossimoda della calzatura d'autore, Museo Storico Alfa Romeo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma. La durata della Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi

L'Associazione si propone di promuovere la creazione, la conservazione, la valorizzazione, anche a fini di studio e formazione, degli archivi e dei musei d'impresa quali luoghi, fisici e/o virtuali, accessibili e inclusivi, fonte e sostegno di una moderna cultura d'impresa.

Tali scopi sono perseguiti attraverso:

a) lo svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e formazione, la predisposizione di opportuni strumenti di documentazione, aggiornamento e dibattito in tema di cultura d'impresa e il monitoraggio delle realtà esistenti sul territorio nazionale;

b) la sensibilizzazione del mondo imprenditoriale a investire in musei e archivi d'impresa, fondamentali asset di competitività, con modalità che garantiscano alta qualità, riconoscibilità, ampia fruizione da parte di istituzioni, strutture educative, associazioni economiche e sociali e pubblico in genere;

c) la promozione e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra musei e archivi operanti in Italia e all'estero e, tenuto anche conto di tali conoscenze ed esperienze, l'elaborazione di standard e modelli articolati per la realizzazione e valorizzazione degli archivi e musei d'impresa.

d) l'attività di rappresentanza e advocacy nei confronti di istituzioni pubbliche e private nonché l'interazione con il territorio.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, di prestazione d'opera intellettuale e di servizio così come per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- c) chiedere agli Associati Promotori il versamento di contributi periodici, anche in forma di servizi, per finanziare e supportare le attività dell'Associazione;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, atte al perseguimento degli scopi istituzionali;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di beni o servizi;
- g) svolgere, nell'ambito degli scopi dell'Associazione e nei limiti di legge, attività editoriali, organizzare mostre, convegni, seminari, corsi di formazione, rappresentazioni ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- h) svolgere ogni altra attività ritenuta utile o opportuna per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4

Associati, Sostenitori e Amici

Gli Associati si dividono in:

Associati Promotori: "ASSOLOMBARDA" e "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA".

Associati Fondatori: le persone giuridiche, le società, gli enti o istituzioni che hanno partecipato attivamente alla creazione del progetto di costituzione dell'Associazione, condividendo le finalità dell'Associazione stessa. Gli Associati Fondatori hanno gli stessi diritti e obblighi degli Associati Ordinari.

Associati Ordinari: le persone giuridiche, le società, gli enti, le istituzioni, i musei e gli archivi legati a imprese attive operanti sul

territorio nazionale, che, condividendo le finalità dell'Associazione stessa, facciano richiesta di adesione, obbligandosi a rispettare lo Statuto e a versare la quota associativa.

Sono Sostenitori Istituzionali dell'Associazione, non entrando a far parte della stessa, le persone giuridiche anche pubbliche, gli enti e le istituzioni culturali in genere le quali, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscano allo sviluppo della medesima sia mediante un contributo economico, sia mediante la messa a disposizione di beni mobili o immobili suscettibili di entrare a far parte del patrimonio dell'Associazione, ovvero assicurino gratuitamente attività o servizi a favore dell'Associazione e/o ne agevolino l'attività o ne rafforzino il posizionamento.

Sono Amici dell'Associazione, non entrando a far parte della stessa, le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le istituzioni che condividendo le finalità dell'Associazione, facciano ad essa elargizione di un contributo economico, vuoi di beni mobili o immobili suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima, nonché coloro che si distinguano o si siano distinti per meriti particolari nei settori d'interesse dell'Associazione e/o ne agevolino l'attività o ne rafforzino il posizionamento.

Coloro che fanno richiesta di ammissione quali Associati Ordinari o Sostenitori Istituzionali o Amici devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibera a maggioranza durante la prima riunione prevista del medesimo. La maggioranza è costituita dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, i Sostenitori Istituzionali e gli Amici designano un loro rappresentante nell'Associazione all'atto della loro adesione.

Art. 5

Recesso ed esclusione

Qualunque Associato, Sostenitore Istituzionale o Amico che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente con mezzo idoneo a dar prova di avvenuto ricevimento.

Il recesso ha effetto dall'anno successivo a quello della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei componenti l'esclusione di Associati, Sostenitori Istituzionali o Amici per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- mancato versamento della quota associativa annuale da parte degli Associati;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamento contrario alla mission dell'Associazione e alla moralità associativa.

L'Associato receduto o escluso non ha alcun diritto di ripetizione di quote versate, né ha alcun diritto nel patrimonio dell'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

A seguito della risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti degli enti associati perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da quanto conferito dagli Associati al momento della costituzione o del riconoscimento, con esplicita destinazione a patrimonio;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati a incremento patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati a patrimonio;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio esplicitamente destinati a patrimonio.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Art 7

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dagli Associati Promotori, Fondatori e Ordinari e dagli eventuali contributi degli Associati, dei Sostenitori Istituzionali e degli Amici;
- b) dai contributi versati ex art. 3 comma c dagli Associati Promotori;
- c) da erogazioni, elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati;
- d) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti testamentari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- e) dagli introiti e proventi realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali e delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- f) dai proventi della partecipazione a gare e/o bandi.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione delle entrate e su eventuali investimenti realizzabili con parte delle stesse, nonché sulla destinazione delle eccedenze di bilancio.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio economico e patrimoniale di previsione per l'esercizio

successivo ed entro il 31 maggio successivo il rendiconto economico e patrimoniale per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- l'Organo di Revisione dei Conti;

È ufficio dell'Associazione il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 10

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati (Promotori, Fondatori e Ordinari) ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea Ordinaria delibera su:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto economico e patrimoniale dell'esercizio chiuso;
- c) l'elezione, tra i soggetti indicati dai propri Associati Fondatori e Ordinari, dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina, tra soggetti indicati dai propri Associati, del Presidente dell'Associazione;
- e) l'elezione da due a massimo quattro Vicepresidenti, scegliendoli tra i soggetti indicati dai propri Associati;
- f) l'elezione dell'Organo di Revisione dei Conti e del suo Presidente;
- g) l'ammontare della quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo, il Presidente o i Vicepresidenti ritengano di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, richiamati gli specifici quorum qualificati di cui al successivo art. 11.

Art. 11

Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e inoltrate almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione deve essere data prova con ogni mezzo idoneo.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati cinque giorni prima della data fissata.

Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli Associati (Promotori, Fondatori e Ordinari) in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati Promotori, Fondatori e Ordinari e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni Associato (Promotore, Fondatore e Ordinario) ha diritto a un voto, tramite il soggetto che lo rappresenta in Assemblea. Sono ammesse le deleghe sino a un massimo di tre per ciascun Associato.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) degli Associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è necessario l'intervento e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Fondatori e Ordinari e il voto favorevole degli Associati Promotori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o in caso di sua mancanza o impedimento dal Vicepresidente designato dall'Assemblea.

Chi presiede designa un Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario della medesima se nominato o dal notaio.

Art. 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da un numero complessivo di minimo sette e massimo ventuno componenti, oltre a massimo due componenti membri di diritto nominati rispettivamente dagli Associati Promotori "ASSOLOMBARDA" e "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA", purché il numero complessivo sia dispari.

L'Assemblea, che ne determina il numero, elegge al proprio interno i Consiglieri.

Gli Associati Promotori "ASSOLOMBARDA" e "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" nominano ciascuno un membro di diritto del Consiglio, in seno alla medesima Assemblea chiamata ad eleggere i restanti componenti del Consiglio medesimo.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro esercizi e comunque sino a che si sia provveduto al rinnovo del Consiglio. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi a far data dall'approvazione da parte della Prefettura di Milano delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 20 maggio 2025.

In caso di vacanza per qualsiasi causa della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione con altro membro, che rimane in carica sino alla successiva Assemblea, che dovrà provvedere alla nuova nomina. Il membro così nominato resta in carica sino al termine di durata del Consiglio di cui viene a far parte. Le dimissioni devono essere comunicate con mezzo idoneo a dar prova di avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, e comunque almeno tre volte l'anno, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, occorrono tre giorni di preavviso.

Dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione deve essere data prova con ogni mezzo idoneo.

Salvo diversa previsione di legge o di Statuto, per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.

La mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, salvo cause di forza maggiore.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, individua gli Invitati Permanenti alle proprie riunioni nelle persone fisiche o giuridiche che possano risultare utili allo svolgimento delle attività dell'Associazione ovvero all'approfondimento di specifiche tematiche.

Gli Invitati Permanenti alle sedute del Consiglio hanno diritto d'intervento ma non quello di voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine:

- agli indirizzi programmatici dell'attività della Associazione;
- alla stipula di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e private;
- all'ammissione di nuovi Associati Ordinari, Sostenitori Istituzionali e Amici dell'Associazione.

Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

Il Consiglio nomina al proprio interno il Tesoriere e, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente e i Vicepresidenti. Il Consiglio può istituire, al fine di assicurare il più alto profilo culturale dell'attività dell'Associazione, un Comitato Scientifico determinandone compiti e funzioni, sempre di natura consulenziale, numero dei componenti e durata. Detto Comitato in ogni caso deve tendere ad assicurare il più qualificato profilo culturale dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio può istituire Commissioni per specifiche tematiche e iniziative determinandone compiti, composizione e durata.

Art. 14

Presidente

Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione dà attuazione a tutte le delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

Per l'esercizio di suddetti poteri il Presidente ha facoltà di rilasciare procure e deleghe.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Cura, insieme ai Vicepresidenti, i rapporti con gli Associati, i Sostenitori e gli Amici, stimolando la più ampia partecipazione alla vita associativa e promuove l'attenzione verso l'Associazione e i suoi scopi da parte del mondo imprenditoriale.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea al proprio interno, salvo quanto disposto dall'art.13, e resta in carica per quattro esercizi e comunque sino a che si sia provveduto al rinnovo. Esso è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi a far data dall'approvazione da parte della Prefettura di Milano delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 20 maggio 2025.

Al Presidente spetta inoltre la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Svolge ogni altro compito spettategli o delegatogli ai sensi del presente Statuto.

Art. 15

Vicepresidenti

I Vicepresidenti sono nominati dall'Assemblea, tra i soggetti indicati dai propri Associati su proposta del Presidente, restano in carica per quattro esercizi e comunque sino a che si sia provveduto al rinnovo. Sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi a far data dall'approvazione da parte della Prefettura di Milano delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 20 maggio 2025.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella promozione dell'Associazione, nonché nella gestione delle relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri Organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole

iniziative dell'Associazione, potendo in tale contesto ricevere dal Presidente specifiche deleghe per singoli o serie di rapporti.

In caso di assenza o altro impedimento del Presidente la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta ai Vicepresidenti in via tra loro disgiunta.

Art. 16

Organo di Revisione dei Conti

L'Assemblea nomina un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri incluso il Presidente, i quali devono essere scelti fra persone esperte di amministrazione e contabilità; essi in qualsiasi momento hanno accesso agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla nomina. Per i Revisori non sono previsti limiti al numero di mandati.

L'Assemblea può, in luogo di un Collegio, nominare un organo unipersonale di revisione cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 17

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica quattro esercizi e può essere confermato.

Il Segretario Generale è il responsabile operativo dell'Associazione.

In particolare, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio della medesima:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché, agli atti del Presidente e dei Vicepresidenti.

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Art. 18

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, possono essere deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà

altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro 30 giorni dalla nomina del Collegio medesimo.

La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.

Art. 19

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di cui all'art.11, ad altre associazioni che perseguano fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 20

Partecipazione a distanza

Le riunioni dell'Assemblea nonché degli organi, comitati, commissioni previsti o nominati ai sensi del presente Statuto possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati. Per le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere rispettate le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si intendono svolte nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario della medesima se nominato o dal notaio.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

F.to Antonio Calabrò

Carlo Saverio Fossati sigillo